

(N. 1489)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 gennaio 1951 (V. Stampato N. 1669)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 GENNAIO 1951

---

Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione finanziaria  
e l'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È approvata l'annessa convenzione, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, e con la quale a far tempo dal 1° dicembre 1948 è affidato al detto ente il servizio di riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli, autoseafi e rimorchi.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

ALLEGATO.

CONVENZIONE CON L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (A.C.I.)  
PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal Ministro per le finanze onorevole professore avvocato EZIO VANONI, *Senatore della Repubblica* e l'Automobile Club d'Italia con sede in Roma, rappresentato dal Commissario straordinario principe FILIPPO CARACCILO di Castagneto, si stabilisce e si conviene quanto segue tenendo presente che nel testo della convenzione, per brevità, la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia e l'Ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il controllo dei servizi di riscossione affidati all'Automobile Club d'Italia ed alla Società Italiana Autori ed Editori verranno indicati, rispettivamente, con « Direzione generale tasse affari », « Direzione generale dell'A.C.I. », « Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. ».

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce la precedente del 30 novembre 1926, modificata dalle convenzioni suppletive 20 novembre 1931 e 10 marzo 1934, nonché la convenzione 10 marzo 1939, modificata a sua volta con le convenzioni suppletive del 30 aprile 1941, 28 febbraio 1945 e 26 marzo 1948, approvate rispettivamente con i regi decreti-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, 21 dicembre 1931, n. 1622, 19 aprile 1934, n. 729, con la legge 30 novembre 1939, n. 1873, con la legge 4 luglio 1941, n. 694, con il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 827, il Ministero delle finanze affida all'Automobile Club d'Italia il mandato di riscuotere per conto dello Stato tutte le tasse di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e autoscafi, adibiti al trasporto di cose, di cui al regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nonché dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, tutte le tasse di circolazione sui motocicli, motocarozzette, automobili, autobus, autocarri, rimorchi e autoscafi adibiti al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di cose e di persone di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88 modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1058 e dalla legge 17 gennaio 1949, n. 6, nonché tutte le tasse di circolazione sui velocipedi a motore, sui motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri di cui alla legge 17 gennaio 1949, n. 6.

La presente convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dalle riscossioni effettuate dal 1° dicembre 1948 e scadrà il 30 novembre 1951 senza obbligo di disdetta da alcuna delle due parti contraenti.

Ove venissero abolite le tasse di circolazione di cui sopra è cenno, la presente convenzione s'intenderà risolta a decorrere dal giorno in cui si renderà efficace l'abolizione.

Scaduta o risolta la convenzione, l'A.C.I., dovrà rimanere a disposizione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - e degli organi dipendenti per la resa dei conti, la consegna dei bollettari, dei contrassegni metallici e degli schedari e per quanto altro attiene al servizio prestato.

#### Art. 2.

L'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) deve tenere alle sue dirette dipendenze in ciascuna città capoluogo di provincia, assieme al rispettivo Pubblico registro automobilistico, un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse indicate all'articolo 1, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente. Tale funzionario provvede ai servizi con personale direttamente dipendente ed amministrato dalla sede centrale dell'A.C.I.

I detti uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno ad essere aperti al pubblico nei giorni feriali, osservando l'orario stabilito dalla direzione generale dell'A.C.I. previ accordi col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Qualora si verifichino particolari esigenze di servizio, la predetta Direzione dell'A.C.I. previa intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari), ha facoltà di ordinare la protrazione dell'orario degli uffici di esazione nei giorni feriali e l'apertura degli sportelli nelle ore antimeridiane dei giorni festivi.

Nelle città capoluogo di provincia ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per il pagamento delle tasse sopra indicate, l'A.C.I. è tenuto ad impiantare collettorie permanenti o provvisorie, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio esattore della rispettiva circoscrizione provinciale.

Comunque l'A.C.I. è tenuto ad assicurare sempre il regolare servizio di riscossione delle tasse suddette provvedendosi con personale e mezzi straordinari anche nel caso di particolari contingenze.

L'A.C.I. è poi autorizzato ad istituire, nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici collettori permanenti per la riscossione delle tasse eventualmente dovute sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero. Questi uffici dipendono ad ogni effetto contabile ed amministrativo dal competente Ufficio provinciale dell'A.C.I. e possono essere autorizzati a riscuotere anche le tasse di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi immatricolati nel territorio nazionale nonché sui motocicli e sui motocicli leggeri, motofurgoncini leggeri e velocipedi a motore.

#### Art. 3.

La riscossione di tutte le somme comunque concernenti le tasse di circolazione indicate dall'articolo 1, comprese quelle derivanti da eventuali rilievi di tassazione, deve essere affidata esclusivamente agli Uffici esattori e collettori suaccennati.

È fatto assoluto divieto agli Uffici esattori e collettori di riscuotere qualsiasi contribuzione aggiuntiva alle tasse di circolazione che non sia autorizzata dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

I dirigenti degli Uffici esattori sono personalmente responsabili disciplinarmente e finanziariamente di ogni trasgressione del divieto di cui sopra.

L'A.C.I. deve tenere il servizio di esazione delle tasse di circolazione ben distinto e separato da tutti gli altri servizi in modo da evitare interferenze ed equivoci nell'applicazione del mandato di esazione ad esso affidato.

La Direzione generale dell'A.C.I. deve funzionare solamente da organo di direzione di controllo e di vigilanza sugli Uffici esattori provinciali e non potrà, in nessun caso, sostituirsi agli uffici stessi per la riscossione delle tasse spettanti allo Stato

#### Art. 4.

La riscossione da parte dell'A.C.I. delle tasse di cui all'articolo 1 è effettuata a mezzo dei bollettari di riscossione e dei contrassegni metallici di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 dicembre 1947 n. 296, al decreto ministeriale 30 novembre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1948, n. 299 e alla legge 17 gennaio 1949, n. 6, o di quegli altri che successivamente potessero essere istituiti dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari).

Tutti i bollettari devono essere stampati in carta filigranata e la stampa di essi è di regola affidata all'Istituto poligrafico dello Stato il quale provvede a numerare progressivamente i singoli bollettari e le bollette (matrici e figlie) contenute in ciascun bollettario, ogni bollettario deve contenere non meno di cinque e non più di cento bollette.

Nei casi in cui l'Istituto poligrafico dello Stato non si trovasse in condizioni di provvedere tempestivamente alla fornitura di detti bollettari, la stampa degli stessi potrà essere affidata a tipografia particolarmente attrezzata per tale lavoro, che dia affidamento di correttezza e di regolarità, e che sia accettata preventivamente dal Ministero delle finanze (Direzione generale tasse affari): la stampa dovrà essere eseguita con le norme che saranno stabilite dalla predetta Direzione generale sotto la vigilanza dei funzionari addetti all'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. e S.I.A.E. e di militari della guardia di finanza.

Al momento della consegna (alla Direzione generale dell'A.C.I.) della fornitura annuale dei bollettari da parte dell'Istituto poligrafico o, nella ipotesi prevista al comma precedente, dei bollettari stampati da tipografia autorizzata, deve procedersi con l'intervento di un funzionario dell'Ispettorato tasse di controllo A.C.I. e S.I.A.E. all'inventario ed al controllo della consistenza dei bollettari stessi, redigendo processo verbale di presa in carico dell'intero quantitativo da parte dell'Ente. Tale verbale deve essere firmato da un rappresentante dell'A.C.I. e dal suddetto funzionario rappresentante dell'Amministrazione finanziaria.

In base ai dati contenuti nel processo verbale predetto, l'A.C.I. è tenuto a rendere per ciascun anno rigoroso rendiconto di tutti i bollettari assunti in carico.

La Direzione generale dell'A.C.I. provvede i dipendenti Uffici esattori provinciali, ed a mezzo di questi anche gli Uffici collettori, dei bollettari a madre e figlia, gradualmente occorrenti per le singole riscossioni.

Tali bollettari, prima della spedizione devono essere vidimati da un rappresentante dell'A.C.I. e da un funzionario dell'Ispettorato sopra indicato, i

quali daranno atto di tale operazione in apposito verbale, nel quale i bollettari vidimati verranno descritti.

Il Poligrafico dello Stato consegna inoltre al Deposito generale dei valori bollati, che provvede alla loro distribuzione su regolare richiesta delle Intendenze di finanza, i bollettari occorrenti per il rilascio dei dischi contrassegno gratuiti, da servire per gli autoveicoli del corpo diplomatico (serie C. D) e per gli autoveicoli esenti da tassa (serie S. E.).

Le spese di stampa di tutti i bollettari compresi quelli di cui ai precedenti commi 3 e 8 e le indennità di assistenza dovute al personale addetto alla vigilanza della stampa presso tipografie private nel caso previsto al comma 3, gravano per intero sul bilancio dell'A.C.I.

La spedizione dei bollettari agli Uffici esattori provinciali deve essere accompagnata da apposita nota di carico in duplice esemplare, di cui uno va restituito con la firma dell'esattore, alla Direzione generale dell'A.C.I. la quale ne curerà la custodia in fascicoli, distintamente per ciascuna provincia, dopo di aver preso nota delle singole spedizioni alla partita aperta per ciascun Ufficio esattore provinciale, sul registro indicato al successivo comma 15.

Tali dupli saranno tenuti a disposizione dell'Ispettorato tasse per il controllo presso A.C.I. e S.I.A.E. Un altro esemplare delle note di carico deve essere trasmesso dall'A.C.I. agli Ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari competenti per territorio, contemporaneamente alla spedizione dei bollettari agli Uffici esattori.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. è istituito un registro di consistenza dei bollettari spediti agli Uffici esattori.

Nel detto registro deve prendersi nota, per ogni ufficio esattore e per ciascun bollettario, della data di spedizione, della specie e del numero del bollettario e del quantitativo di bollette in esso contenute.

Nel registro stesso deve inoltre risultare la data di resa di ciascun bollettario, il numero delle bollette usate, di quelle annullate e di quelle rimaste eventualmente inutilizzate.

Il movimento di entrata e di uscita dei bollettari presso gli Uffici esattori provinciali deve essere annotato su apposito registro partitario sul quale, mese per mese, o distintamente per ciascuna serie di bollettari, devono essere registrati nella partita corrispondente a ciascun ufficio esattore il numero delle bollette trasmesse dal magazzino della sede centrale ed il numero delle bollette usate, annullate o in bianco, restituite dall'ufficio provinciale al magazzino stesso; alla fine dell'anno deve essere accertata con apposito riepilogo la concordanza tra il carico e lo scarico delle singole partite e le eventuali mancanze.

Nel giorno 31 dicembre di ogni anno un ispettore addetto all'Ispettorato tasse affari per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. inizierà la ricognizione dei bollettari della gestione annuale scaduta, esistente nel magazzino della sede centrale dell'A.C.I., redigendone verbale in triplice esemplare, nel quale le bollette in bianco restituite dagli Uffici esattori saranno tenute distinte dai bollettari, dati in dotazione alla Sede centrale e non distribuiti agli Uffici esattori.

I contrassegni metallici previsti dall'articolo 3 ultimo comma, della legge 17 gennaio 1949, n. 6, vengono forniti all'A.C.I. direttamente dalla zecca di Roma; per la consegna, l'assunzione in carico e la contabilità dei contrassegni stessi valgono le norme stabilite nei commi precedenti con l'avvertenza che agli Uffici esattori provinciali i contrassegni debbono essere dati in carico con la indicazione del numero progressivo che contraddistingue ogni contrassegno, e che i contrassegni non venduti alla fine di ciascun anno dovranno essere resti-

tuiti entro il mese di gennaio dell'anno successivo alla Direzione generale dell'A.C.I. la quale dovrà tenerli a disposizione del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - per la loro utilizzazione.

#### Art. 5.

Tanto la Direzione generale dell'A.C.I. quanto gli Uffici esattori provinciali e gli Uffici collettori, d'accordo con gli organi dirigenti di ciascuna sede dell'A.C.I. devono adottare tutti i provvedimenti cautelativi per la conservazione dei bollettari e dei contrassegni metallici rispettivamente avuti in carico, in apposite camere di sicurezza, casseforti od armadi di sicurezza, in maniera che i detti bollettari e contrassegni non possano essere in alcun modo manomessi.

In caso di furto, incendio e sottrazione dei bollettari e dei contrassegni metallici dovrà essere subito telegraficamente avvertito l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. per i necessari accertamenti.

#### Art. 6.

La compilazione delle bollette deve essere effettuata giusta le norme seguenti.

In ciascuna bolletta, contenente il numero del bollettario e il numero progressivo della bolletta, l'Ufficio esattore deve riportare, desumendoli dalla licenza di circolazione, il cognome, il nome e la residenza del contribuente, il numero di immatricolazione, la categoria, la destinazione, la portata utile in quinli, tali la potenza in CV, il sistema di alimentazione dell'autoveicolo e la data delle variazioni, eventualmente avvenute dopo la precedente esazione, sulla portata o potenza.

Devono essere inoltre indicati l'ammontare della tassa pagata, la data e il luogo del versamento, il periodo di tempo cui la tassa versata si riferisce e gli eventuali riferimenti a precedenti riscossioni, il tutto seguito dalla firma dell'Esattore e dal timbro a calendario dell'Ufficio.

Nelle bollette figlie devono risultare:

- a) gli estremi numerici del bollettario e della bolletta;
- b) la specie del veicolo;
- c) la data di scadenza della bolletta;
- d) il numero di immatricolazione dell'autoveicolo;
- e) l'importo della tassa pagata in cifre e in lettere;
- f) la data e il luogo del versamento;
- g) la firma dell'esattore e il timbro dell'A.C.I.

Nelle matrici delle bollette rilasciate gratuitamente ai possessori degli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero devono essere riportate le generalità del possessore dell'autoveicolo temporaneamente importato nonché le indicazioni relative ai dati dei documenti di circolazione, alla categoria dell'autoveicolo ed alla potenza in CV.

Nelle matrici stesse va annotata la data di compilazione, seguita dalla firma dell'esattore. Nelle bollette figlie corrispondenti devono risultare: l'anno solare del rilascio, gli estremi numerici del bollettario e della bolletta, il numero di targa, la data della consegna e la firma dell'esattore.

Dalle matrici dei bollettari di serie IV e dalle rispettive bollette figlie, debbono risultare le generalità del contribuente, la somma pagata, il titolo e la causale del pagamento, le caratteristiche sommarie dell'autoveicolo, la liquidazione della tassa recuperata e gli eventuali riferimenti alle precedenti riscossioni.

L'Ufficio esattore all'atto in cui riscuote le tasse deve annotare sopra la licenza di circolazione dell'autoveicolo, nell'apposito spazio, la data ed il numero della bolletta e del bollettario, la somma riscossa, la portata utile in quintali e la potenza in CV, la destinazione nonché il periodo di validità del pagamento.

In calce alle dette indicazioni l'esattore deve apporre la propria firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso.

La tassa di bollo di quietanza deve essere riscossa in modo virtuale e contabilizzata secondo le norme stabilite dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari -; tale tassa deve essere versata separatamente dalla tassa di circolazione nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 13.

#### Art. 7.

Le tasse di circolazione devono essere pagate di regola presso l'Ufficio esattore della provincia in cui il veicolo è immatricolato.

Per giustificati motivi, le dette tasse possono essere versate presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A.C.I.

In caso di riscossione di tasse per autoveicoli e rimorchi immatricolati in altra circoscrizione, gli Uffici esattori devono, entro dieci giorni, darne notizie all'Ufficio esattore della provincia ove trovasi immatricolato il veicolo.

Nel caso che la bolletta figlia, contenente il disco contrassegno, già rilasciata al contribuente, in corrispondenza della tassa pagata per un autoveicolo o rimorchio, si sia accidentalmente deteriorata o sia comunque venuta a mancare gli Uffici esattori e gli Uffici collettori non possono rilasciare alcun duplicato di bolletta, nè alcun certificato di avvenuto pagamento della tassa.

In tal caso - a norma dell'articolo 7 del regio decreto 13 marzo 1934, numero 338 - il contribuente deve presentare alla competente Intendenza di finanza, insieme alla licenza di circolazione, motivata istanza in carta bollata, sottoscritta personalmente dal possessore dell'autoveicolo.

L'Intendenza di finanza, esperite le opportune indagini e riconosciuta la legittimità della richiesta, redige su un foglio uso bollo - sul quale saranno state applicate marche da bollo per lire 15, corrispondenti al diritto fisso di cui all'articolo 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283 - il certificato attestante l'avvenuto pagamento della tassa.

L'Intendenza trasmette il detto certificato al competente Ufficio esattore dell'A.C.I., il quale, se i bollettari sono ancora in suo possesso, lo consegna all'interessato, annotandone gli estremi a tergo dell'originale matrice della bolletta di pagamento; se invece i bollettari sono in possesso della Direzione dell'A.C.I., informa questa del rilascio del duplicato, comunicandone gli estremi, perchè ne venga presa nota sulla matrice della bolletta smarrit a provvede alla consegna all'interessato del duplicato in parola.

Su richiesta dell'Intendenza, l'Ufficio esattore fornirà ad essa i dati relativi al pagamento.

La tassa di circolazione di cui all'articolo 2 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, può essere assolta presso qualsiasi Ufficio esattore dell'A.C.I.

Nei casi di smarrimento o deterioramento del contrassegno metallico comprovante il pagamento della tassa di cui sopra non è ammesso il rilascio del duplicato del contrassegno medesimo. Nei casi predetti il contribuente dovrà pertanto munirsi, a proprie spese, di un nuovo contrassegno.

#### Art. 8.

La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di provvedere annualmente alla compilazione della statistica dei veicoli per i quali è stata versata la tassa di circolazione, nonché alla statistica delle riscossioni, sotto l'osservanza delle modalità e sui tracciati prescritti dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - d'accordo con l'Istituto centrale di statistica; ha altresì l'obbligo di eseguire gli altri lavori statistici che fossero richiesti dal Ministero stesso.

Presso la Direzione generale dell'A.C.I. deve funzionare un Ufficio centrale di controllo e recuperi, che provveda alla revisione di merito delle singole riscossioni, accertando, sulla base dei dati contenuti nella matrice di ogni bolletta, se ciascuna somma introitata sia stata regolarmente liquidata sotto la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle circolari ministeriali e delle conformi disposizioni emanate dall'A.C.I. con le proprie pubblicazioni ufficiali.

#### Art. 9.

Entro i primi quattro giorni di ciascun mese ogni Ufficio esattore deve compilare sull'apposito modulo un rendiconto delle somme giornalmente riscosse del mese precedente nell'intera circoscrizione provinciale per tasse di circolazione e delle somme versate nel mese precedente.

Nel detto rendiconto devono anche essere indicati, per ciascun bollettario esaurito o in corso di uso, gli estremi delle bolette emesse, di quelle annullate, di quelle rimaste in bianco e di quelle eventualmente mancanti, dando giustificazione di tale mancanza.

Di tale rendiconto deve essere trasmesso entro lo stesso termine di giorni quattro un esemplare alla Direzione generale dell'A.C.I., uno al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - uno all'Ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari, territorialmente competente per il controllo di cui al 2° comma dell'articolo 11; un quarto esemplare deve rimanere depositato presso l'Ufficio esattore medesimo.

Gli Uffici esattori debbono restituire alla Direzione generale dell'A.C.I. i bollettari completamente utilizzati entro il mese successivo a quello in cui sono stati esauriti, non appena i bollettari stessi siano stati controllati, ai sensi del 2° comma dell'articolo 11, dai funzionari delegati dagli Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari competenti per territorio.

La Direzione generale dell'A.C.I. appena ricevuti tali bollettari deve procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco-contrassegno, apponendo in fondo a ciascun bollettario il visto di regolarità e provvedendo all'annullamento delle bollette annullate o in bianco con un timbro a perforazione contenente la dichiarazione « annullato ».

La Direzione generale dell'A.C.I. ha l'obbligo di conservare i bollettari come sopra restituiti dagli Uffici esattori, finchè non sia stata ultimata la verifica delle percezioni da parte dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. e comunque finchè il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - non abbia dato il suo benestare alla loro distruzione al loro concentramento in in luogo opportuno.

#### Art. 10.

La Direzione generale dell'A.C.I., entro la fine di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i rendiconti di cui all'articolo 9 darà comunicazione, con prospetto in duplice esemplare, al Ministro delle finanze - Direzione generale tasse affari - per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. del numero complessivo delle bollette rilasciate e dei contrassegni metallici venduti e dell'importo globale delle somme riscosse in tutto il territorio nazionale durante il mese, distintamente per gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e per quelli adibiti al trasporto di cose, e per i velocipedi a motore, motocicli leggeri e motofurgoncini leggeri.

La Direzione generale dell'A.C.I. deve inoltre, non più tardi del 31 marzo di ciascun anno trasmettere in doppio esemplare al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - sempre per il tramite del predetto Ispettorato, il rendiconto generale della gestione scaduta relativa al periodo 1° dicembre 30 novembre, specificando:

- a) gli incassi fatti in ciascuna provincia;
- b) gli estremi delle quietanze di Tesoreria dei versamenti eseguiti;
- c) gli aggi percetti;
- d) il numero delle bollette ricevute ai sensi dell'articolo 4, di quelle rilasciate, annullate, rimaste in bianco o mancanti nei bollettari dati in carico ai singoli Uffici esattori, ed altresì delle bollette rimaste in bianco presso la Direzione generale dell'A.C.I.;
- e) il numero dei contrassegni metallici ricevuti in carico, di quelli venduti, di quelli non esitati concentrati presso la Direzione generale dell'A.C.I. e di quelli mancanti.

Al rendiconto dovranno essere allegate le originali quietanze di Tesoreria.

#### Art. 11.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - esercita presso la Direzione generale dell'A.C.I. e presso gli Uffici esattori provinciali il controllo su tutta la gestione dei servizi tributari affidati all'Ente, direttamente o a mezzo dell'Ispettorato delle tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E.

La Direzione generale dell'A.C.I. e i dipendenti Uffici esattori e collettori devono pertanto tenere a disposizione dei funzionari addetti alla Direzione generale tasse affari ed al predetto Ispettorato tutte le contabilità relative, i bollettari, gli schedari e quanto altro serve per il funzionamento del servizio.

Inoltre alla fine di ogni mese ciascun Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competente per territorio, dovrà designare un ispettore oppure uno dei procuratori addetti all'Ispettorato, o in servizio nella sede in cui è posto l'ufficio da verificare, perchè entro i primi dieci giorni del mese successivo esegua presso ogni Ufficio esattore dell'A.C.I.,

sito nella giurisdizione del Compartimento, il controllo delle bollette utilizzate o annullate nel mese precedente e di quelle rimaste in bianco o mancanti, compilando regolare verbale di ricognizione attenendosi alle norme di cui alle « Istruzioni di servizio » approvate dal Ministero delle finanze.

A controllo ultimato il detto funzionario trasmetterà l'esemplare del rendiconto mensile di cui al 3° comma dell'articolo 9 - munito del visto di regolarità e corredato dal verbale di controllo di cui al comma precedente - all'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I. e S.I.A.E. in Roma.

Indipendentemente dalle ispezioni dell'Autorità finanziaria presso gli Uffici esattori, la Direzione generale dell'A.C.I. deve provvedere a far compiere ispezioni periodiche presso gli Uffici stessi da parte di funzionari propri tecnicamente idonei. In caso di scoperta di irregolarità, abusi e malversazioni, i detti ispettori dovranno darne immediatamente comunicazione alla Direzione generale tasse e affari affinché le ulteriori indagini possano essere eventualmente eseguite dall'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E.

Detti ispettori dovranno inoltre attenersi alle norme stabilite nelle apposite istruzioni di servizio approvate dal Ministero delle finanze dando atto della eseguita verifica in apposito verbale da comunicarsi in duplice esemplare alla Direzione generale tasse affari, per il tramite dell'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. con una relazione contenente l'indicazione dei provvedimenti presi per il migliore andamento di servizi.

#### Art. 12.

L'A.C.I. deve tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse di circolazione e per tasse di bollo uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

L'A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale tasse affari tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente; deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente; negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto corrente è istituito.

#### Art. 13.

L'importo dovuto allo Stato per le tasse di circolazione e per la tassa di bollo riscosse nel territorio della Repubblica in ciascun mese deve essere dall'A.C.I. versato alla Tesoreria provinciale di Roma entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, fatta deduzione della quota di aggio stabilita - giusta il successivo articolo 14 - la quale viene trattenuta all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.

Appena provveduto al versamento la Direzione generale dell'A.C.I. deve trasmettere al Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - tramite l'Ispettorato tasse per il controllo A.C.I.-S.I.A.E. le copie delle quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale di Roma, unite del visto e del bollo dell'Intendenza di finanza di Roma.

In caso di ritardo nei versamenti allo Stato degli importi mensili, l'A.C.I. è obbligato a corrispondere gli interessi di mora dell'otto per cento in ragione d'anno.

Annualmente in base ai documenti dei versamenti effettuati alla Tesoreria ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvede alla definitiva liquidazione dei compensi spettanti all'A.C.I. ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione l'A.C.I. provvede all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risultassero eventualmente trattenute in più.

#### Art. 14.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione, l'A.C.I. ha diritto ad un aggio annuo di riscossione nella misura seguente sull'ammontare delle tasse introitate dal 1° dicembre di ciascun anno al 30 novembre dell'anno successivo:

a) Nei riguardi delle tasse di circolazione:

sulle riscossioni annue fino a lire 1.500.000.000, aggio 8 per cento;

sulle riscossioni annue da lire 1.500.000.001 a lire 2.250.000.000, aggio 6 per cento;

sulle riscossioni annue superiori a lire 2.250.000.000 fino a 6.000.000.000 di lire, aggio 4 per cento;

sulle riscossioni superiori a lire 6.000.000.000, aggio 3 per cento.

b) Nei riguardi della tassa di bollo di quietanza, aggio del 2 per cento.

Rimane inteso che i detti compensi sono comprensivi di tutte le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

L'aggio di cui alla lettera a) del precedente comma primo ed i limiti entro i quali deve essere applicato sono suscettibili di revisione alla fine di ciascun periodo annuale, con effetto dal periodo annuale successivo, qualora nei costi attinenti al servizio affidato all'A.C.I. con la presente convenzione sui quali è stato determinato l'aggio da rivedere si siano verificate variazioni in aumento o in diminuzione non inferiori al 10 per cento, tenuti presenti gli aggi complessivamente realizzati, le eventuali modificazioni di tariffa, nonché le maggiori o minori spese sostenute nell'anno scaduto per aumento o diminuzione obbligatoria di stipendi o di competenze al personale, o tenuto altresì conto dei proventi e delle spese relative al servizio del pubblico registro automobilistico.

Alla revisione della percentuale si provvederà con decreto del Ministro delle finanze.

#### Art. 15.

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione l'A.C.I. dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione l'A.C.I. deve entro il termine di giorni sessanta dall'approvazione per legge della presente convenzione, versare presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di lire cinque milioni in titoli del debito pubblico 5 per cento valutati al valore nominale ivi compreso il deposito cauzionale di lire un milione già costituito.

Tale cauzione, sarà vincolata su istanza dell'A.C.I. con decreto del Ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti non appena eseguite le verifiche di

cassa e delle percezioni relative al periodo contemplato dalla presente convenzione ed accertata la regolarità dei versamenti eseguiti a saldo delle percezioni medesime.

Art. 16.

L'A.C.I. si obbliga di continuare la riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche, delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione di patenti di abilitazione a condurre autoveicoli, limitatamente al periodo di validità della presente convenzione, con la sola percezione dell'aggio stabilito dalla lettera *B* dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 801.

Art. 17.

La Direzione generale dell'A.C.I. si impegna a fare funzionare presso ciascun Ufficio esattore provinciale uno schedario degli autoveicoli e rimorchi assoggettati alle tasse di circolazione, secondo le direttive del Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari.

Alla fine della convenzione, tali schedari resteranno di proprietà dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 18.

Nessuna disposizione di indole generale, che abbia direttamente o indirettamente relazione col servizio della riscossione delle tasse di circolazione, può essere diramata dall'A.C.I. se non sia stata prima approvata dal Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari.

Art. 19.

Il Ministero delle finanze - Direzione generale tasse affari - si riserva la facoltà di emanare, sentita la Direzione generale dell'A.C.I., le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione e di variare le istruzioni di servizio approvate con determinazione ministeriale 10 dicembre 1947, n. 95060, le cui norme restano nel frattempo in vigore in quanto compatibili con la presente convenzione.

Art. 20.

È vietato all'A.C.I. ed ai dipendenti Uffici esattori di effettuare rimborsi totali o parziali delle tasse di circolazione. La facoltà di disporre rimborsi è di competenza esclusiva delle Intendenze di finanza, alle quali i contribuenti debbono rivolgersi, esibendo la domanda in bollo e la licenza di circolazione.

Art. 21.

È fatto divieto all'A.C.I. di comunicare a chicchessia i dati riflettenti i servizi di esazione tranne che agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

## Art. 22.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, la Direzione generale dell'A.C.I. deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Ispettorato delle tasse istituito con tale decreto, il personale di collaborazione, l'ordine e contabile, necessario per la rapida esecuzione delle operazioni di controllo, nonchè i locali ed i mobili occorrenti per il regolare svolgimento del servizio.

## Art. 23.

La validità della presente convenzione che, redatta in triplice esemplare viene firmata per accettazione dal Ministro delle finanze per conto dello Stato e dal Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, dottor Filippo Caracciolo di Castagneto per conto di tale Ente, è subordinata alla approvazione per legge da parte dello Stato, mentre è immediatamente impegnativa da parte dell'Automobile Club d'Italia.

La presente convenzione e gli atti ad essa inerenti, compresi quelli per la prestazione della cauzione, sono esenti dalla tassa di bollo e dalla registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1950.

*Il Ministro per le Finanze*

VANONI.

*Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia*

CARACCIOLO.

Viste: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.